

**COMUNICATO STAMPA**  
**APPROVATO IL CALENDARIO VENATORIO 2005 – 2006**  
**IL TESTO ANCHE SUL SITO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA**  
**[www.provincia.pistoia.it](http://www.provincia.pistoia.it)**  
**ALLA PAGINA “CACCI E PESCA”**

Con determinazione Dirigenziale della Provincia di Pistoia n. 1107 del 19 luglio u.s. sono state approvate, in applicazione della legge regionale 20/2002, dopo opportuna consultazione con le Associazioni venatorie provinciali e con l’Ambito Territoriale di Caccia n. 16, le integrazioni provinciali al Calendario venatorio Regionale per la stagione venatoria 2005/2006.

Copia del calendario sarà distribuita nei prossimi giorni a tutti gli Enti e Uffici interessati e, tramite gli appositi uffici comunali, a tutti i cacciatori che ritireranno il tesserino venatorio.

Come tutti gli anni sono state concordate misure di salvaguardia della selvaggina, periodi e specie cacciabili e tutte le iniziative da adottare al fine di consentire un normale svolgimento della attività venatoria. Le integrazioni approvate dalla Provincia di Pistoia riguardano tutte le modalità dell’esercizio venatorio sul territorio provinciale.

Sono diventati esecutivi anche due importantissimi atti della Regione Toscana di modifica alle leggi e regolamenti sull’esercizio venatorio esistenti. Si tratta della legge regionale 25 luglio 2005 n. 47 di modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3) nonché del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R del 29 luglio 2005 che importantissime modifiche al Testo Unico dei Regolamenti di attuazione delle leggi richiamate.

“Questi due atti – dice l’Assessore provinciale alla caccia e pesca Floriano Frosetti – a cui questa Amministrazione ha fortemente contribuito partecipando al relativo dibattito attraverso l’Assessorato e i competenti Uffici e in costante sintonia con l’associazionismo venatorio, apportano significative modifiche migliorative della situazione degli appostamenti fissi di caccia, dell’obbligo della scelta di caccia e dell’organizzazione di alcune forme di esercizio venatorio che, emanate ormai da oltre un decennio, non rispondevano più a giusti criteri per l’esercizio venatorio”.

L’applicazione della nuova normativa vale già dalla imminente stagione venatoria (inizio primo settembre 2005 fino al 31 gennaio 2006) e i competenti Uffici sono già impegnati a dare concrete risposte alle richieste dei cittadini cacciatori.

Il calendario venatorio 2005 – 2006 è visibile anche sul sito internet della Provincia, indirizzo [www.provincia.pistoia.it](http://www.provincia.pistoia.it), alla pagina “caccia e pesca”

Per informazioni Ufficio Caccia e Pesca Provincia di Pistoia corso Gramsci 110 Pistoia tel. 0573 – 374408.

**Pistoia 9 agosto 2005**

**Di seguito il testo calendario venatorio completo delle integrazioni della Provincia di Pistoia - Stagione Venatoria 2005-2006**

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Risorse del Territorio,

· Vista la legge regionale toscana 10 giugno 2002 n. 20 «Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12.1.1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")

· Vista la determinazione n. 1107 del 20.7.2004 adottata ai sensi dell'ari. 71 del vigente Statuto provinciale;

RENDE NOTO

il seguente

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE  
STAGIONE VENATORIA 2005 - 2006

Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

- a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
- b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- e) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- e) dal 1° novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
- f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- g) dal 1° dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- i) dal 1° gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
- l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15.

2. Fanno eccezione:

- la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
- la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

ESERCIZIO DELLA CACCIA

Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.
3. È vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e dapiante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati in'ora prima dell'orario di caccia.
5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'ari. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucre e scarico.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
8. La caccia alla lepore in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

## Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale e i venti capi di selvaggina migratoria.
2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
  - a) lepre: un capo;
  - b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;
  - c) beccaccia: tre capi;
  - d) tortora: dieci capi.
3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.
4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

## Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento dei cani è consentito, nei giorni fissati dal comma 10 dell'articolo 30 della legge regionale 12.1.1994 n.3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione omeoterma e per il prelievo venatorio"), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. Negli ultimi dieci giorni del periodo, l'allenamento ed addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.). L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'art. 42 comma 2 della L. R. 3/94 e alla delibera consiliare 20.12.1994 n. 588, anche se prive di tabellazione. Per i cacciatori non residenti in Toscana non iscritti ad A.T.C. Toscani l'accesso è consentito solo in regime di reciprocità.

## Tesserino venatorio

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.
2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (I) o (X), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, dell'Ambito Territoriale di Caccia o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato negli appositi spazi, al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate di caccia pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1 comma 3, dell'articolo 7 comma 5, dell'articolo 8 comma 1 o in altre regioni sono cumulabili.
3. Il deposito dei capi di stanziale abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno al segno (I) o (X) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

## CALENDARIO VENATORIO

### Periodi di caccia e specie cacciabili

1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (*Streptopelia turtur*). Per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.
2. Dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre è consentita la caccia alla lepre comune. Le Province possono, per motivate ragioni legate alla consistenza faunistica, posticipare la chiusura al 31 dicembre.
3. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.
4. Dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre è consentita la caccia al combattente.
5. Dal 1 novembre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 15 luglio 1996, n. 4 "Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati". Le Province possono individuare i territori nei quali la caccia al cinghiale può essere anticipata a partire dal 1 ottobre nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 Legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

6. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art. 30 comma 6 della L.R. n. 3/1994 le Province, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.), predispongono a partire dal 1 agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa, nelle Aziende Faunistiche Venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. L'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'I.N.F.S. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1 agosto - terza domenica di settembre e 1 febbraio - 15 marzo il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.

#### Deroghe

La Giunta Regionale può consentire sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle Province nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento all'alzavola, al germano reale, alla marzaiola alla tortora (*Streptopelia turtur*), al colombaccio e al merlo. Nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo di appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale nell'atto di autorizzazione individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 della L. 157/1992. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle Province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola.

L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

Nelle aziende agriturismo-venatorie ai sensi dell'art. 16 della L. 157/1992 è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepore e ungulati in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende il prelievo venatorio è consentito a partire dalla terza domenica di settembre e anche in caso di terreno coperto da neve.

Le Province possono, sentiti i Comuni di gestione dell'ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nel periodo tra il 1 ed il 31 gennaio.

#### NORME GENERALI

##### Immissioni

1. Nei territori degli A.T.C., le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

##### Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla L.R. n. 3/1994 e dalla Legge n. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'articolo 58 della L.R. 3/1994.
2. Per la mancata rinsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30.

##### Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

La Giunta Regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'art. 12 comma 3 del regolamento regionale 3 maggio 1996 n.3 (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

-----  
Per la Provincia di Pistoia, per l'annata venatoria 2005/2006, rende noto inoltre le seguenti integrazioni:

a) Nel periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 gennaio 2006 la caccia vagante e l'uso del cane sono consentiti in tutto il territorio provinciale.

L'uso del cane da seguito per il periodo 16/30 gennaio 2006 è consentito esclusivamente per la caccia in battuta alla volpe previa comunicazione al Comando di Polizia Provinciale del responsabile della battuta, dell'elenco dei partecipanti alla stessa, del numero e della proprietà dei cani utilizzati nonché del giorno e della località in cui avrà svolgimento. La Comunicazione dovrà pervenire almeno due giorni prima dell'effettuazione della battuta. Il Comando di Polizia Provinciale provvederà alla disciplina delle battute anche con l'utilizzo degli agenti di cui all'art. 51 della L.R. 3/94 aderenti al Coordinamento della vigilanza venatoria e delle G.A.V..

b) l'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentiti dal 23 agosto al 15 settembre 2005 nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 7,00 alle ore 11,00.

Nell'area contigua della riserva naturale "Padule di Fucecchio" l'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentiti esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e domenica dalle ore 7,00 alle ore 11,00.

c) il prelievo delle specie Capriolo, Daino, Muflone e Cervo è autorizzato secondo il piano di assestamento approvato dall'I.N.F.S. con le modalità stabilite dalla normativa vigente, dal Regolamento approvato dal Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia n. 16 con deliberazione n. 19 del 22.03.2005 e dal Regolamento Regionale n. 8 del 15.11.2000, dal 1 agosto 2005 al 15 marzo 2005 secondo i seguenti periodi per specie, classe e sesso:

Capriolo:

- maschi adulti e giovani: dal 1 agosto al 22 ottobre
- femmine e piccoli: dal 21 agosto al 22 ottobre e dal 16 gennaio al 15 marzo

Daino:

- tutte le classi: dal 1 settembre al 22 ottobre e dal 16 gennaio al 15 marzo

Muflone:

- tutte le classi: dal 1 settembre al 22 ottobre e dal 16 gennaio al 15 marzo ad eccezione della classe Femmina il cui abbattimento è consentito fino al 29 dicembre 2005. Nel periodo 23 ottobre - 29 dicembre la caccia potrà essere esercitata nei giorni di lunedì e giovedì di ogni settimana.

Cervo:

- maschi adulti: dal 28 agosto al 17 settembre - dal 5 ottobre al 22 ottobre e dal 16 gennaio al 15 febbraio
- maschi subadulti: dal 28 agosto al 17 settembre - dal 5 ottobre al 22 ottobre e dal 16 gennaio al 15 marzo
- maschi giovani: dal 5 ottobre al 22 ottobre e dal 16 gennaio al 15 marzo
- femmine e piccoli: dal 16 gennaio al 15 marzo

d) sono individuati per la caccia di selezione a Capriolo, Daino e Muflone i territori dei distretti A, B, C, D e E di cui al piano di assestamento approvato dall'I.N.F.S.;

e) è individuato per la caccia di selezione al Cervo il territorio del distretto A.C.A.T.E. di cui al piano di assestamento approvato dall'I.N.F.S. ;

f) la caccia alla Starna, Pernice Rossa e Lepre termina l'8 dicembre 2005;

g) la caccia al cinghiale in battuta è consentita secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal Regolamento approvato dal Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia n. 16 con deliberazione n. 60 del 16.9.2004 dal 23 ottobre 2005 al 15 gennaio 2006 nei territori individuati dal piano faunistico provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 104 del 18.7.2000;

h) nei giorni 1 e 4 settembre 2005 la caccia alla Tortora (*Streptopelia turtur*), Colombaccio e Merlo è consentita da appostamento (fisso o temporaneo) in tutto il territorio provinciale nei limiti di carniere consentiti dal Calendario venatorio regionale, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18, comma 2, legge 157/92 e secondo gli orari indicati dalla Giunta Regionale; è altresì consentita, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente, la caccia solo da appostamento fisso, all'Alzavola, al Germano Reale e alla Marzaiola;

i) la caccia al Fagiano, fatta eccezione per le Aziende faunistico-venatorie e Agrituristiche-venatorie, termina il 31 dicembre 2004;

j) l'esercizio venatorio nell'area contigua della riserva naturale "Padule di Fucecchio" è disciplinato dal Regolamento approvato con Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 313 del 21/10/2003 e successive modificazioni;

k) per tutti gli altri divieti e limitazioni si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di caccia e al piano faunistico provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 104 del 18.7.2000.

Pistoia, 26 Luglio 2005  
Il Dirigente

Dr. Renato Ferretti